



CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

**Vademecum per i Candidati partecipanti alle elezioni amministrative
del 7-8 Giugno 2026
nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

A cura di: Dott.ssa Daniela Muntoni

Direttore della Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari
con l'approvazione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

OBBLIGHI

La legge obbliga tutti i candidati alle cariche di Sindaco o a consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a presentare la dichiarazione di rendiconto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che in Sardegna è istituito presso la Corte d'appello di Cagliari (*Art. 7, comma 6, Legge n. 515/93 come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. a), Legge 6 luglio 2012 n. 96*).

La dichiarazione di rendiconto è obbligatoria per tutti i candidati (*Art.7, comma 7, Legge n. 515/93 come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. a), Legge 6 luglio 2012 n. 96 e art. 2, comma 3, Legge 5 luglio 1982 n. 441*): sia i candidati eletti che i non eletti, sia quelli che hanno sostenuto spese che quelli che non hanno effettuato nessuna spesa (zero spese), sia quelli che hanno ricevuto contributi, sia quelli che hanno ricevuto finanziamenti per la campagna elettorale.

Nel sito *web* del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte d'Appello di Cagliari sono pubblicati i relativi moduli:

- 1) **chi non ha effettuato nessuna spesa** (Zero spese) per la campagna elettorale dovrà compilare il modulo "SPESE NEGATIVE";
- 2) **chi ha effettuato spese** per la campagna elettorale dovrà compilare il modulo "DICHIARAZIONE DI SPESE E RENDICONTO" ed i relativi allegati;
- 3) **chi si è avvalso di materiali e mezzi del partito** il modulo "DICHIARAZIONE DI ESSERSI AVVALSI DI MATERIALI E MEZZI DEL PARTITO" e compilare i relativi allegati;

il modulo va trasmesso, entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, alla Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

La documentazione, in particolare, può essere depositata:

- **A MANI**, presso la Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte d'Appello di Cagliari (SE IL DEPOSITO È EFFETTUATO DA SOGGETTO DIVERSO DAL CANDIDATO OCCORRE LA DELEGA DEL CANDIDATO E COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE);

OPPURE TRASMESSA

- **PER POSTA CON RACCOMANDATA A**: COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, PIAZZA REPUBBLICA, N. 18 - 090125 CAGLIARI;

- **CON PEC A**: PROT.CA.CAGLIARI@GIUSTIZIACERT.IT (LA PEC DEVE ESSERE PERSONALE OVVERO, SE LA PEC NON È PERSONALE, E' NECESSARIO ALLEGARE ENTRAMBI I DOCUMENTI DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE NONCHE', PREFERIBILMENTE, ANCHE LA DELEGA DEL CANDIDATO A CHI EFFETTUA L'INVIO;

ALLA DICHIARAZIONE VANNO ALLEGATE: LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEL CANDIDATO E DEL MANDATARIO ELETTORALE, QUALORA DESIGNATO, NONCHÉ L'ESTRATTO CONTO (CON LA DATA DI APERTURA DEL CONTO CORRENTE E DI CHIUSURA), LE COPIE DELLE FATTURE DELLE SPESE SOSTENUTE.

NEL CASO DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: OCCORRE ALLEGARE COPIA DELLE DELIBERE AUTORIZZATIVE AL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI e LA PRENOTAZIONE PER L'ISCRIZIONE AL BILANCIO.

I MODULI RELATIVI ALLE ELEZIONI COMUNALI, COME DETTO, CON LE ULTERIORI PRECISAZIONI INERENTI AGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CANDIDATI, SONO PRESENTI NEL SITO *WEB* DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE.

NOMINA MANDATARIO ELETTORALE

Alle elezioni comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le disposizioni della Legge 6 luglio 2012, n. 96 che ha recepito, con alcune modifiche, la Legge 10 dicembre 1994, n. 515.

La Legge 10 dicembre 1993, n. 515, all'art. 7, comma 3, che disciplina le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sancisce infatti: *“Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.”*

La Legge 6 luglio 2012, n. 96, all'art. 13, comma 6, lett. a), recependo l'art. 3 e 4 della Legge n. 515/93 ha previsto tuttavia che, **nel caso delle elezioni comunali, siano esclusi dall'obbligo di nominare il mandatario “i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto”.**

Pertanto, nelle elezioni comunali hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale solo i candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale e/o i candidati che avvalendosi unicamente di denaro proprio spendono una somma pari o superiore a 2.500,00 €.

Appare pertanto consigliabile, dopo l'indizione delle elezioni comunali e l'accettazione della candidatura, che il candidato, qualora ritenga sia possibile che egli, utilizzando denaro proprio, superi le 2.500,00 € ovvero ricevere fondi da terzi per il finanziamento della propria campagna elettorale, proceda a far data *“dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche”* (art. 13, comma 6, lett. a) Legge 6 luglio 2012, n. 96 che ha recepito art. 7, comma 3 L. 515/93), quindi all'inizio della campagna elettorale, alla nomina del mandatario elettorale.

La nomina del mandatario deve avvenire, si precisa, **dopo l'accettazione della candidatura** da parte del candidato e solo dopo la stessa si potrà procedere alla designazione del mandatario elettorale da parte del candidato, incarico che dovrà essere anch'esso **accettato dal mandatario: le relative firme devono essere autenticate da uno dei soggetti tassativamente previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.**

Il nominativo del mandatario elettorale designato dal candidato deve poi essere comunicato, con le medesime modalità di presentazione delle dichiarazioni (vedi pag. 2), al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari con dichiarazione scritta e con le relative firme autenticate: si fa presente che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di candidato (art. 13, comma 6, lett. a) Legge 6 luglio 2012, n. 96 che ha recepito art. 7, comma 3, L. 515/93).

Nel sito *web* del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte d'Appello di Cagliari è pubblicato il modulo di nomina del mandatario e di accettazione da parte del mandatario della nomina e si consiglia di utilizzare tale modulo per evitare omissioni /errori.

Dopo aver dichiarato per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato e la relativa accettazione, si può **procedere all'apertura di un conto corrente bancario (o postale)**.

Il candidato può avvalersi a tal fine di un unico conto corrente bancario (o postale).

Nell'intestazione del conto dovrà essere specificato che *“il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato”* (art. 7, comma 4, legge n. 515/93, come recepita dalla legge n. 96/2012). Nel conto corrente bancario o postale dedicato dovranno transitare tutti i finanziamenti ricevuti e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato. Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale dovranno essere effettuati a cura del singolo mandatario e le relative fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: **“MATERIALE PER CAMPAGNA ELETTORALE DEL COMUNE DI.....PER IL CANDIDATO..... nome/cognome.....”**.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e, se nominato, controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

N.B.: come detto i candidati a sindaco o consigliere comunale non sono obbligati a nominare il mandatario nel caso in cui non ricevano finanziamenti da terzi e/o non superino “utilizzando denaro proprio” 2.500 €: si precisa che sono da considerarsi “finanziamento di terzi” e “denaro non proprio” anche quelli ricevuti dal coniuge, dai parenti o amici.

RENDICONTO

Il rendiconto è obbligatorio per tutti i candidati (**anche quelli non eletti**) e va presentato entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, anche se non sono state sostenute spese elettorali (**zero spese**) o non sono stati ricevuti contributi.

Al rendiconto, sottoscritto personalmente dall'interessato e controfirmato dal mandatario ove nominato, che ne certifica la veridicità, deve essere obbligatoriamente allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, con l'indicazione del domicilio attuale (ogni eventuale variazione va comunicata alla segreteria del Collegio).

Al rendiconto deve essere inoltre allegato in copia l'estratto completo del conto corrente dedicato, dalla data di apertura a quella di chiusura e copia della documentazione giustificativa delle spese e/o dei servizi ricevuti.

Per evitare di incorrere in omissioni o indicazioni errate si raccomanda di utilizzare i moduli approvati dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale e utilizzare per il deposito le modalità indicate.

Il rendiconto deve essere in ogni caso *“personale”* e riferirsi esclusivamente alle spese elettorali sostenute dal candidato per la propria campagna elettorale, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo politico o al collegamento con altri candidati.

I contributi provenienti dalle società devono essere deliberati dall'assemblea dei soci e regolarmente iscritti in bilancio. Qualora la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio, la deliberazione può provenire anche dal socio unico che sia anche l'amministratore. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo quale che sia l'importo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) il candidato dovrà produrre la relativa documentazione.

Oltre alle entrate (finanziamenti) e alle uscite (spese) in denaro, il candidato deve rendicontare i servizi ricevuti a sostegno della campagna elettorale, indicandone il valore corrispondente. Per contributi si intendono le dazioni in denaro, per servizi le prestazioni ricevute da terzi in qualsiasi forma diversa dal denaro, nonché le spese sostenute da terzi a vantaggio del candidato a sostegno della sua campagna elettorale. Naturalmente i contributi da parte di soggetti privati e le delibere societarie attestanti contributi elettorali a favore dei candidati, devono riportare una data antecedente a quella prevista per la consultazione elettorale e, in caso di ballottaggio, antecedente alla data del ballottaggio.

E' necessario, inoltre, al fine di una corretta valutazione dei rendiconti allegare le fatture che indichino come causale *“spese per campagna elettorale del candidato nome e cognome”*.

Alla dichiarazione, se positiva, come detto, deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi/servizi ricevuti ed a tutte le spese sostenute. **“Vanno inoltre analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche se di importo o valore superiore a € 3.000,00 (art. 11, comma 2, Legge n. 96/2012, che rinvia all'art. 4, terzo comma, legge n. 659/81) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancari o postali utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (art. 7, comma 6 Legge n. 515/93, recepito dall'art. 13, comma 6, lett. a) della legge n. 96/2012).”**

TIPOLOGIA DI SPESE ELETTORALI

Ai sensi dell'**art. 11, commi 1 e 2, Legge n. 515/93**, per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

(1 comma):

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

(2 comma)

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del **30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate**.

Al **3 comma, dell'art. 11 della Legge n. 515/93** viene poi precisato che le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. E come ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Si rimanda ai moduli pubblicati nel sito *web* per un corretto inserimento delle tipologie di spese sostenute, contributi/servizi ricevuti ed eventuali obblighi assunti.

LIMITI SPESE ELETTORALI

L'art. 13, Legge 6 luglio 2012, n. 96, per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai quali come detto, si applica la Legge n. 515/93 come dalla predetta legge modificata, ha introdotto dei limiti massimi alle spese elettorali distinguendo a seconda del numero di abitanti presenti oltre i 15.000 abitanti ed a seconda che si concorra alla carica di sindaco o alla carica di consigliere comunale.

In Sardegna, stante il ridotto numero di abitanti presenti nei comuni sardi, le norme di riferimento sono in particolare:

1) per chi concorre alla **carica di sindaco** del comune, l'art. 13, comma 1, Legge n. 96/2012:

“Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali”.

Pertanto, chi concorre alla carica di sindaco non potrà superare il limite di spesa per la campagna elettorale pari a:

- 25.000 € (euro/venticinquemila - limite fisso) + 1 € x il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune (limite variabile).

2) chi concorre alla **carica di consigliere comunale**, l'art. 13, comma 4, Legge n. 96/2012:

“con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali”.

Pertanto, chi concorre alla carica di consigliere comunale non può superare il limite massimo di spesa per la campagna elettorale pari a:

- 5.000 € (euro/cinquemila - limite fisso) + 0,5 € x il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune (limite variabile).

I comuni interessati alla competizione elettorale dell'7-8 giugno 2026 con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come detto, sono: Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Sestu.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, 1 e 4 comma, Legge n. 96/2012, i candidati alla competizione elettorale non potranno superare i limiti di spesa che seguono:

- **Comune di Quartu Sant'Elena**, i cittadini iscritti nelle liste elettorali risultano essere **61.329** (dati forniti dal Comune – Prot. n. 5984 del 7.05.2026):

A) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di sindaco del comune**:

- 25.000 € (euro/venticinquemila - limite fisso) + 61.329,00 (limite variabile – dato da 1 € x 61.329 che è il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **86.329 €** : il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

B) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di consigliere comunale**:

- 5.000 € (euro/cinquemila - limite fisso) + 30.664,5 (limite variabile – dato da 0,5 € x 61.329 che è il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **35.664,5 €** è il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

- **Comune di Sestu**, i cittadini iscritti nelle liste elettorali risultano essere **18.203** (dati forniti dal Comune – Prot. n. 5928 del 6.05.2026):

A) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di sindaco del comune**:

- 25.000 € (euro/venticinquemila - limite fisso) + 18.203,00 € (limite variabile dato da 1 € x 18.203 che è il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **43.203,00 €** è il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

B) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di consigliere comunale**:

- 5.000 € (euro/cinquemila - limite fisso) + 9101,5 € (limite variabile dato da 0,5 € x 18.203 che è il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **14.101,5 €** è il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

- **Comune di Porto Torres**, i cittadini iscritti nelle liste elettorali risultano essere **18.511** (dati forniti dal Comune – Prot. n. 5927 del 6.05.2026):

A) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di sindaco del comune**:

- 25.000 € (euro/venticinquemila - limite fisso) + 18511 € (limite variabile dato da 1 € x 18511 che è il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **43.511,00 €** è il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

B) **limiti di spesa** per chi concorre alla **carica di consigliere comunale**:

- 5.000 € (euro/cinquemila - limite fisso) + 9.255,5 (limite variabile dato da 0,5 € x il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune) = **14.255 €** è il limite massimo di spesa per la campagna elettorale;

SANZIONI

Al mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di spesa positiva o negativa consegue, nei casi previsti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822,84 ad € 103.291,38, così come sono previste sanzioni per il mancato rispetto della normativa dettata per il mancato adempimento di singoli obblighi.

L'irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali può comportare una sanzione da € 5.164,56 ad € 51.645,69 a seconda della violazione commessa.

L'accertata violazione dell'obbligo di dichiarazione/rendicontazione delle spese della campagna elettorale costituisce inoltre causa di ineleggibilità del candidato e comporta, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dalla carica del candidato eletto.

Ed in particolare la legge n. 96/2012, prevede l'applicazione alle elezioni comunali, con le operate modifiche, di quanto previsto dalla legge n. 515/93, all'art. 15 (sanzioni), ai commi 3 e 5; al comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 13 della legge n. 96/2012; al comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e al comma 8; al comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 13 della legge n. 96/2012; al comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; al comma 11, primo periodo, e al comma 15; al comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5, dell'art. 13 della legge n. 96/2012 ed infine al comma 19. Per quanto non espressamente richiamato nel presente *vademecum* si rimanda alla singola normativa di riferimento.